

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 857

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAIATI

Presentata il 13 gennaio 1964

Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, i militari ammogliati dell'Arma dei carabinieri in congedo non possono essere riammessi in servizio.

Tale disposizione ha impedito finora di andare incontro alle vive aspirazioni di numerosi militari in congedo che, per avere contratto matrimonio, non possono aspirare a ritornare nelle file dell'Arma in cui hanno prestato onorato servizio.

Sembra, pertanto, opportuno predisporre uno strumento legislativo che consenta, in via eccezionale e per una volta tanto la riammissione in servizio, a domanda, dei suddetti militari nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici.

Il limite di età per ottenere la riammissione viene fissato in anni 35 che è il massimo che consenta agli interessati di conseguire il diritto a pensione all'atto della cessazione dal servizio ed il beneficio viene esteso anche ai militari celibi e vedovi senza prole i quali, in forza del citato articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, possono aspirare alla riammissione soltanto se non hanno compiuto il 30° anno di età.

Il provvedimento ha carattere di eccezionalità in quanto consentirà di riammettere in servizio anche taluni elementi che non hanno ancora raggiunto l'età prescritta per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio; esso è, per altro, limitato ad «una volta tanto» per evidenti motivi di equità nei confronti del personale in servizio. Una norma di carattere permanente, invero, aprirebbe la via ad inconvenienti ed abusi per coloro che, essendo ancora lontani dal limite di età per il matrimonio, potrebbero avere la tentazione di chiedere il congedo per poi sposarsi ed aspirare, quindi, alla riammissione in servizio prima ancora di aver raggiunto l'età prescritta per ottenere la relativa autorizzazione.

Nello spirito, poi, del provvedimento di clemenza adottato con legge 23 gennaio 1963, n. 2 concernente delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e indulto a seguito del quale il Governo ha recentemente deliberato di riproporre il provvedimento di condono delle sanzioni disciplinari, l'occasione sembra propizia per realizzare una sanatoria nei confronti dei militari dispensati dal servizio per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, dando anche ad essi la possibilità di ritornare in servizio. A ciò provvede il secondo comma dell'articolo 1.

È da porre in evidenza che il presente provvedimento riguarda i soli militari di truppa perché nel ruolo dei sottufficiali non esistono le vacanze organiche per estendere ad essi analogo beneficio.

Dall'applicazione della proposta di legge non deriveranno maggiori oneri per il bilancio

in quanto le riammissioni saranno disposte esclusivamente nel limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei militari di truppa.

Dato il fondamento umano e sociale che sta alla base della proposta, si confida che la Camera vorrà concedere la sua adesione con unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Possono aspirare alla riammissione anche i militari di truppa dispensati dal servizio a tutto il 30 giugno 1963 per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati di cui al primo e al secondo comma del presente articolo si devono trovare nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, fatta eccezione per il limite di età.